



Atheia

La società possibile, senza religioni. Notiziario aperiodico, Anno 1 Numero 5, giugno 2010 dc (data convenzionale)

Raccolta di articoli e notizie laiciste, atee, agnostiche e anticlericali dalla carta stampata e dal web

Questo notiziario è redatto da *Jàdawin di Atheia*, titolare del sito www.jadawin.info e del blog ad esso collegato <http://jadawin4atheia.wordpress.com/>, e da chiunque voglia dargli una mano. A cadenza irregolare, che vorrebbe essere almeno mensile, viene inviato in e-mail ai siti, ai blog e ai singoli che hanno interesse per le tematiche descritte. Chi non volesse riceverlo può mandare una e-mail, anche vuota, al mittente con l'oggetto CANCELLAZIONE. Per questa opportunità questo notiziario non può considerarsi *spam*

Dal sito <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>

Scuole pubbliche e simboli religiosi

di Giovanni Di Cosimo
(p.a. diritto costituzionale - Università di Macerata)

Non è facile affrontare una questione dai marcati risvolti *latu sensu* ideologici come questa dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Il dibattito sulla pronuncia dell'Aquila sta lì a dimostrarlo: segnato dall'italico riflesso a schierarsi in guelfi e ghibellini e dalla scarsa capacità di introspezione e di riflessione dell'opinione pubblica nostrana su tematiche tanto delicate. Nondimeno (e per fortuna) la questione è tale da scompaginare gli assetti consolidati cosicché la linea di frattura non coincide con i tradizionali, contrapposti schieramenti.

Conviene indugiare per un attimo su questo piano pregiuridico allo scopo di sdrammatizzare il tema: non sono in discussione le sorti della confessione religiosa che si riconosce nel simbolo esposto; la mancata esposizione nei locali pubblici non comporterebbe un danno particolare, se non la perdita di una rendita di posizione, probabilmente compensata da un effetto positivo sul piano della purezza dell'immagine, se così posso dire.

Venendo agli aspetti giuridici, la questione principale è stabilire se le norme sull'esposizione del simbolo religioso sono o meno compatibili con la Costituzione. Gli altri temi sul tavolo ruotano in qualche modo attorno a questo. Penso all'individuazione del giudice competente, sia esso il giudice amministrativo in considerazione della natura regolamentare di tali norme, oppure la Corte costituzionale sul presupposto che costituiscano specificazione di successive norme legislative (come

ha sostenuto da ultimo il Tar veneto nella sent. 56/2004 che ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme legislative individuandole negli artt. 159 e 190 del d.lgs. 297/1994). Ma anche il tema della intervenuta abrogazione delle norme regolamentari per effetto della revisione del concordato (tesi sostenuta dal Tribunale dell'Aquila nella arcinota ord. del 22 ottobre 2003) ha tutto sommato meno rilevanza di quella della loro dubbia legittimità, posto che il Consiglio di stato (sez. II, parere 63/1988) e l'amministrazione (nota Ministro pubblica istruzione 3.10.2002) le considerano tuttora vigenti e posto che non mancano proposte volte a riproporle in veste legislativa (AC 4426 e 3182, AS 1717).

Se il problema centrale è la loro legittimità, il presupposto da cui partire è che i padri costituenti non indicarono una religione di stato, anche se sappiamo che dedicarono un'attenzione particolare alla religione cattolica (e sappiamo pure che solo nel 1984 la revisione del concordato ha tolto il riferimento alla religione di stato contenuta nei Patti lateranensi). La bontà di quella scelta è ancor più evidente oggi, di fronte alla laicizzazione della società e all'affermarsi di un più accentuato pluralismo confessionale.

Già questo basterebbe a inquadrare la questione che a me pare ormai definita (sul piano giuridico), visto che tutta una serie di parametri mostrano che su quelle pareti non dovrebbe figurare alcun simbolo religioso. Credo che la Costituzione offra chiare indicazioni per affrontare un problema di tal genere (al contrario di quel che sembra pensare il Tar Lazio, sez. I ter, sent. 4558/2002 quando riporta l'opinione del Ministero dell'interno secondo cui, in base ai principi costituzionali in tema di libertà religiosa,

«non sussiste un obbligo né un divieto circa l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere»).

Il primo parametro è l'eguaglianza. In conseguenza di quelle norme c'è una confessione religiosa il cui simbolo campeggia sulle pareti delle scuole; dunque, le altre confessioni, che pure hanno propri simboli, sono trattate in maniera diversa e - si direbbe - deteriore. Quelle norme differenziano in base alla religione e ciò va contro l'eguaglianza senza distinzioni di religione di cui parla l'art. 3 comma 1 Cost. (così la Cassazione, sent. 439/2000, IV sez. pen.). A fronte di una situazione simile, esistenza di varie confessioni religiose, si registra un trattamento ingiustificatamente dissimile, esposizione del simbolo di una confessione *versus* mancata esposizione dei simboli delle altre.

Per contestare questo punto, bisognerebbe dimostrare che in realtà la situazione non è affatto simile. A tal fine, è inutile rivolgersi alla Costituzione che - sotto questo specifico profilo - non opera (e non avalla) alcuna distinzione. Lo stesso rimando dell'art. 7 ai Patti lateranensi non cambia i termini della questione perché il concordato nulla dice in merito alla esposizione del simbolo.

Occorre piuttosto spostarsi sul piano sociologico per constatare che la confessione beneficiaria è quella con il maggior numero di aderenti. Ma così facendo si torna all'argomento numerico che è stato giustamente respinto dalla giurisprudenza perché in materia di libertà (in questo caso, religiosa) non conta il peso dei gruppi ma i diritti individuali (e non c'è bisogno di ricordare che un fondamentale corollario della democrazia liberale è che in materia di libertà non vale l'argomento numerico).

Un'altra strada per sostenere la diversità delle situazioni sottolinea il rapporto fra il simbolo e l'identità nazionale (laddove, è implicito, gli altri simboli religiosi non hanno questa caratteristica). E' la tesi del Consiglio di Stato che nel parere del 1988 sostiene che la Costituzione non ne vieta l'esposizione perché fa parte del patrimonio storico del nostro Paese. Tuttavia, questa tesi, da un lato, dice una cosa ovvia, vale a dire che quel simbolo ha un collegamento con l'identità nazionale (di passaggio: mi domando cosa, a livello simbolico, non riguardi *pro quota* l'identità?). Dall'altro, trascura che quel simbolo è in misura prevalente espressione di una ben precisa confessione religiosa (come ha osservato il Tar Veneto). E poi, contro la tesi del Consiglio di Stato sta anche la (mi pare

risolutiva) circostanza che la Costituzione si è già posta il problema ed ha indicato nella bandiera il simbolo nazionale.

Passiamo alla libertà religiosa: la presenza del simbolo religioso nella scuola pubblica ha una ricaduta sul piano della propaganda, quanto meno nel senso che la religione del simbolo esposto ha una maggiore visibilità e quindi gode di un vantaggio "competitivo" rispetto alle altre.

E certo, la libertà negativa di religione può essere invocata da chi credente non è, visto che nella scuola pubblica ci sono tutti, anche quelli che non si riconoscono in nessuna confessione religiosa (come ha riconosciuto la Corte a partire dalla sentenza del 1979 sul giuramento dei testimoni).

A risultati non dissimili si giunge ragionando in punto di libertà negativa di coscienza, che tutela anche i non credenti. Nel nostro caso torna utile anche la libertà di formazione della coscienza per la evidente ragione che gli ambienti della scuola sono esplicitamente destinati alla formazione degli studenti (è chiaro che il problema nasce dal fatto che il simbolo è esposto nell'aula che gli studenti *devono* frequentare per le lezioni: motivo per cui non ha molto senso invocare l'*argumentum ab absurdo* secondo cui allora si dovrebbero vietare le rappresentazioni del simbolo nei palazzi storici e nelle opere d'arte).

Si potrebbe obiettare che la libertà di coscienza (intesa come libertà distinta e autonoma dalla libertà religiosa) non esiste perché la Costituzione non la cita espressamente; che si tratta di un'invenzione dei giudici, ivi compresa la Corte. Ma, a parte il fatto che abbiamo altri principi che la Costituzione non cita espressamente - come per esempio il principio di legalità - e che nondimeno nessuno dubita che siano impliciti al testo costituzionale, e a parte il fatto che anche il legislatore si è riferito alla libertà di coscienza (cfr. per es. legge 230/1998), così opinando si rinunciarebbe a un principio che può tornare utile in svariati contesti, al di là della circoscritta vicenda dei simboli religiosi, e in particolare in materia di obiezione di coscienza. Il gioco non vale la candela: per conservare quel simbolo sulle pareti si butta a mare un principio a largo spettro, che può trovare feconde applicazioni in chiave garantista.

Infine la laicità: se lo Stato sceglie di mettere sulle pareti delle scuole un simbolo di una fra le tante confessioni religiose non è più imparziale, equidistante. E sul concetto di imparzialità ha

puntato la Corte negli ultimi anni quando ha dovuto dare corpo alla sua iniziale intuizione del 1989 in merito alla laicità (v. sent. 329/1997).

Anche in questo caso c'è chi ha detto che la laicità non esiste, è un'invenzione dei giudici. Ma di nuovo, così si rinunciarebbe ad un principio che - come ha ricordato Rimoli - non opera solo in campo religioso. E poi, se la laicità vive nei tribunali, è perché risponde a una precisa esigenza di tutela e pare per lo meno velleitario volerla cancellare con un tratto di penna della dottrina.

(31/03/2004)

Da <http://www.liberali.it>

Fede, laicità e scuola pubblica

di Claudio Magris

(Corriere della Sera del 6 dicembre 1998 dc-!!)

Fra i numerosi equivoci che inquinano la discussione sulla scuola pubblica e privata c'è anche il frequente uso improprio del termine «laico», parola così ricca di significato e valore. Laico non significa affatto, come spesso ignorantemente si presuppone, l'opposto di «cattolico» e non indica, di per sé, né un credente né un agnostico o un ateo. Laicità non è un contenuto filosofico, bensì un abito mentale, la capacità di distinguere ciò che è dimostrabile razionalmente da ciò che invece è oggetto di fede - a prescindere dall'adesione o meno a tale fede - e di distinguere le sfere di ambiti delle diverse competenze, ad esempio quelle della Chiesa e quelle dello Stato, ciò che - secondo il detto evangelico - bisogna dare a Dio e ciò che bisogna dare a Cesare.

La laicità non si identifica a priori con alcun credo preciso, con alcuna filosofia o ideologia, ma è l'attitudine critica ad articolare il proprio credo filosofico o religioso secondo regole e principi logici che non possono essere condizionati, nella loro coerenza, da nessuna fede, perché in tal caso si cadrebbe in un torbido pasticcio, sempre oscurantista. In tal senso la cultura - anche una cultura cattolica - se è tale è sempre laica, così come la logica - quella di San Tommaso d'Aquino o di un pensatore ateo - non può non affidarsi a criteri di razionalità e così come la dimostrazione di un teorema, anche se fatta da un Santo della Chiesa, non può non obbedire alle leggi della matematica.

I grandi pensatori religiosi hanno spesso dato esempi altissimi di questa chiarezza, di questa esigenza di rispettare la ragione e le sue frontiere.

Uno dei più grandi laici che ho conosciuto è stato Arturo Carlo Jemolo, maestro di diritto e di libertà, cattolico fervente, il quale sapeva che il Vangelo può ispirare una visione del mondo e dunque muovere l'animo a creare una società più giusta, ma non può tradursi direttamente in articoli di legge, come pretendono gli aberranti fondamentalisti di ogni specie. Religiosissimo e radicalmente laico, Jemolo aveva un senso profondo e intransigente della distinzione tra Stato e Chiesa, tra ciò che spetta all'uno e ciò che spetta all'altra. Laicità significa tolleranza, dubbio rivolto pure alle proprie certezze, autoironia, demistificazione di tutti gli idoli, anche dei propri; capacità di credere fortemente in alcuni valori, sapendo che ne esistono altri, pur essi rispettabili. Laicità significa fare i conti con le scelte e con le rinunce implicite in ogni scelta, non confondere il pensiero e l'autentico sentimento - che è sempre rigoroso - con la convinzione fanatica e con le viscerali reazioni emotive. Essa costituisce una profonda moralità e si oppone sia al moralismo inacidito, sempre fazioso, sia alla disinvoltura etica. Laico è chi sa aderire ad un'idea senza restarne succube, impegnarsi politicamente conservando l'indipendenza critica, ridere e sorridere di ciò che ama continuando ad amarlo; chi è libero dal bisogno di idolatrare e di dissacrare, chi non la dà a bere a se stesso trovando mille giustificazioni ideologiche per le proprie mancanze, chi è libero dal culto di sé. Una volta mio figlio, vedendomi troppo coinvolto da un astioso attacco personale, mi rimproverò dicendomi: «Sii più laico!».

Non solo il clericalismo invadente e intollerante, ma anche la dominante cultura o pseudocultura radicaloide e secolarizzata è l'opposto di questa laicità, in quanto è caratterizzata da un narcisismo petulante, smanioso di rivestirsi di una nobile aureola ideologica e di declamare nobili battaglie. Non c'è dozzinale avanspettacolo che non si prenda sul serio e non sia persuaso di svolgere una missione libertaria; tutti si sentono Galileo dinnanzi all'Inquisizione anche quando si limitano a innocue spiritosaggini. Questa pomposità è assai poco laica, al pari della bigotteria.

I bacchettoni che si scandalizzano dei nudisti sono altrettanto poco laici di quei nudisti che, anziché spogliarsi legittimamente per il piacere di prendere il sole, lo fanno con l'enfatica presunzione di battersi contro la repressione.

Il rispetto laico della ragione non è garantito a priori né dalla fede né dal suo rifiuto; molti di coloro che ridono della religione credono pacchianamente alle superstizioni più irragionevoli.

E' dunque già un progresso che gli oppositori del finanziamento delle scuole private siano stati accusati - anche se a torto - di essere dei «laicisti», ossia è un bene che si cominci a distinguere fra «laico» e «laicista», termine usato per designare un'arroganza aggressiva e intollerante, opposta e speculare a quella del clericalismo.

Esiste certo una spocchia di chi si crede più avanzato degli altri solo perché non professa alcuna fede - come se ciò bastasse a conferire apertura e libertà di pensiero - e guarda con sufficienza i credenti e i praticanti. Questa stolidità sicumera benpensante, incapace di mettersi in dubbio e di confrontarsi con le lacerazioni dell'esistenza, è stata messa alla berlina una volta per tutte da Flaubert - che non era un credente - nell'immortale e imbecille figura di Homais, il farmacista ateo di Madame Bovary.

Ma questo laicismo deterioro non si combatte, come si illudono - e talora burbanzosamente pretendono - taluni esponenti della gerarchia ecclesiastica, con la scuola privata. La preoccupazione della Chiesa di vedere misconosciuti o deformati i valori del cattolicesimo è giustificata, perché è sempre più diffusa una visione distorta e falsa di esso - per faziosità, per ignoranza da parte dei più e spesso per l'incapacità della stessa Chiesa di presentare il proprio messaggio in tutto il suo spessore, in tutta la sua forza e freschezza. I catechisti d'ogni ordine e grado dovrebbero imparare da scrittori cattolici come Bernanos e non cattolici come Joseph Roth che la fede non è un pudibondo abbassare gli occhi, ma un levarli diritti in alto, a guardare in faccia Dio, la vita, la carne fragile ma incantevole e gloriosa, l'Eros, la materia di cui si è fatti, la Medusa del male e della morte, l'ironia del destino, con fraterna fedeltà a ciò che si ama e picaresca sfida a ciò che incute paura, perché - scrive uno scrittore cattolico come Chesterton - se c'è qualcosa nell'universo che ci fa paura il nostro dovere è andare a stanarla e colpirla sulla bocca.

In una pagina de I padri delle colline di Lorenzo Mondo, una ragazza tuffa la mano in una fonte d'acqua e ne getta, con tenero scherzo, uno spruzzo sul viso di un uomo che è innamorato di lei e che riceve quel gesto come un sacramento. Chi, anche non osservante o non credente, ha avuto una esperienza reale del cattolicesimo e di tanti suoi

pastori di straordinarie qualità umane e intellettuali, sa quanto esso sia più ricco dell'immagine stereotipa, caricaturale o edificante, così spesso divulgata da molti suoi ignoranti avversari e da molti suoi inadeguati - in certi casi indecorosi - rappresentanti.

Ma è possibile ritenere veramente che quel senso così forte della vita, di cui è pervasa la religione, possa essere appreso o difeso nel timoroso autoisolamento di una scuola confessionale? È ingiusto accusare di deterioro laicismo chi si oppone al finanziamento della scuola privata - è ingiusto per molte ragioni, ma anche perché essa non giova affatto a una formazione religiosa. Anzitutto - cosa ovvia, ma sempre più taciuta - non esistono solo scuole cattoliche e tutte le scuole private devono godere di eguali diritti, secondo la Costituzione, e dovrebbero godere di eguale sostegno, in proporzione ai loro iscritti. Fra le scuole religiose non ci sono soltanto quelle di altre grandi Chiese e fedi che - piaccia o non piaccia a qualche arrogante prelado -, nonostante il numero minore di fedeli, non hanno minore dignità della Chiesa cattolica nell'annuncio e nel messaggio della salvezza.

In nome del desiderio dei genitori di far studiare i loro figli in scuole che si richiamano ai loro principi (religiosi, politici e morali), sorgerebbero scuole ispirate ai vari ciarpami occultistici che vanno diffondendosi sempre più, a conventicole bislacche e a ideologie di ogni genere. Ci sono certo genitori razzisti, nazisti, stalinisti vogliosi di educare i loro figli (a nostre spese) nel culto del loro Moloch; genitori che chiederebbero scuole in cui i loro rampolli non siedano accanto a condiscipoli meridionali. Nascerebbero probabilmente scuole sataniste, altre pronte a chiamare quali «esperti» cartomanti e maghi e così via. Sarebbe difficile fare distinzioni fra l'una e l'altra in termini di legge, anche quando la differenza apparisse evidente al senso comune, perché in democrazia, si sa, le teste si contano, anche quelle vuote e quelle disoneste, e d'altronde questo sistema rimane il migliore, visto che, come diceva Einaudi, l'unica alternativa a contare le teste è quella di romperle.

Una società sempre più eterogenea vedrebbe un pullulare di scuole imprevedibili. Una scuola, è ovvio, deve essere efficiente e ci sono esempi di disastrosa inefficienza dell'insegnamento sia pubblico sia privato. A scuola in primo luogo si deve studiare e imparare, mentre negli ultimi anni o decenni si è purtroppo soprattutto blaterato in assemblee e organi collegiali, a spese della preparazione di docenti e studenti. Ciò premesso,

mai come in questo momento è necessaria una scuola pubblica, ovviamente seria, laica e non laicista, che non forma - come è stato detto infelicemente dall'Osservatore romano - figli dello Stato e della Lupa, perché non inculca fedi o ideologie, bensì insegna nozioni e discipline, sul fondamento di quei valori comuni che sono la base e la premessa della vita democratica e ai quali si richiamano, in democrazia, tutti i cittadini, credenti e non credenti.


Inoltre solo la scuola pubblica permette il pluralismo, che non consiste in un coacervo di ghetti reciprocamente isolati - in cui si ascolta una sola campana - bensì nel dialogo e nel confronto di opinioni, fedi e valori diversi. Ho avuto la fortuna di frequentare una scuola pubblica pluralistica e non faziosa, né anticlericale né clericale, in cui insegnanti e compagni professavano ed esprimevano idee diverse, senza che ciò diventasse l'alibi per trascurare il latino o la geografia; l'esperienza di quel confronto è stata essenziale per la mia maturazione e mi ha insegnato pure a rispettare la fermezza di chi testimonia la sua fede senza «rispetti umani», come dice la Chiesa, senza quei pusillanimi riguardi sociali che spesso ci rendono titubanti, quando siamo nella buona società, a dichiarare liberamente i nostri dèi. La vera fede non si rintana in una serra protetta, ma scende nelle strade, come Cristo e gli apostoli, e questo lo si deve imparare da ragazzi, perché altrimenti non lo si impara mai più. Quei laici - fra i quali ci sono molti cattolici - che difendono la scuola pubblica difendono forse la religione meglio dei suoi zelanti avvocati.

Dal sito <http://www.laicitaediritti.org/>

Laicità. Essere padroni della nostra esistenza

di Stefano Rodotà

(estratto dalla lezione su "Laicità e governo della vita" oggi all'università di Torino per il premio "Laico dell'anno", da *La Repubblica* - Sito www.cambialitalia.it), 10 marzo 2010 dc



Laicità rinvia ad autonomia, e questa si declina come autodeterminazione. Sì che, parlando di laicità, non

possiamo più ritenere che l'orizzonte sia individuato soltanto dal rapporto tra due poteri, lo Stato e la Chiesa, «ciascuno nel loro ordine, indipendenti e sovrani», o dallo stesso confronto tra secolarizzazione e religiosità. È avvenuta una più complessa distribuzione dei poteri, che individua la persona come protagonista istituzionale. La laicità, oltre che come principio di organizzazione istituzionale e sociale, si manifesta così anche come principio di governo della vita, che inquieta a tal punto da suscitare la tentazione di mimare un incipit famoso, e annotare che «uno spettro s'aggira per l'Italia - lo spettro dell'autodeterminazione».

«La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute». Queste parole della Corte Costituzionale individuano una distribuzione di poteri, la cui portata può essere colta attraverso due rapidi esercizi di riflessione storica. Partiamo dal 1215, dalla Magna Charta e dal suo *habeas corpus*, con la promessa del re a ogni "uomo libero": «non metteremo né faremo mettere la mano su di lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del Paese». Siamo di fronte all'abbandono di una prerogativa regia, a un'autolimitazione, a un atto che laicizza il potere del re, che non riposa più sulla sovranità/sacralità, ma si cala nel mondo, si presenta come l'esito di una negoziazione complessa, che porterà poi alla "autolimitazione" dello Stato sovrano come atto di fondazione dei diritti pubblici subiettivi.

Sette secoli dopo, nel 1947, l'Assemblea Costituente approva l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale e prevede che i trattamenti obbligatori possano essere imposti solo per legge. Ma si aggiunge: «la legge non può in nessun caso violare il limite imposto dal rispetto della persona umana». È una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, pone al legislatore un limite invalicabile. Quando si giunge al nucleo duro dell'esistenza, siamo di fronte all'indecidibile. Nessuna volontà esterna, fosse pure espressa da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell'interessato.

Siamo di fronte ad una sorta di nuova dichiarazione di *habeas corpus*. Il sovrano democratico, una assemblea costituente, rinnova a tutti i cittadini la promessa di intoccabilità: «non metteremo la mano su di voi», neppure con una legge. La rottura è netta.

Non vi è più una autolimitazione, ma un vero trasferimento di potere, anzi di sovranità. Sovrana nel decidere della propria salute, e dunque della propria vita, diviene la persona. Passiamo al secondo esercizio storico, al quarto secolo prima di Cristo quando Ippocrate formula il giuramento che accompagnerà la professione medica. «Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa». Di nuovo una autolimitazione del potere, di cui scopriremo la radicale inadeguatezza ventitré secoli dopo, nel 1946, quando a Norimberga vengono processati i medici nazisti. L'abuso del potere medico attraverso la sperimentazione sugli esseri umani provoca una reazione, affidata al Codice di Norimberga, che si apre con le parole «il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente necessario». Dall'autolimitazione del potere del medico, definita unilateralmente dal giuramento, si passa ad un integrale trasferimento del potere alla persona che, sottratta a quel potere, rinasce come "soggetto morale".

L'autodeterminazione si identifica così con il progetto di vita della persona. Qui vita è davvero quella di cui ci parla Montaigne, «un movimento ineguale, irregolare, multiforme», governato da un esercizio ininterrotto di sovranità che permette quella libera costruzione della personalità iscritta in testa alla nostra e ad altre costituzioni. E sovranità e proprietà sono parole che, non da oggi, accompagnano la definizione del nostro rapporto con il corpo, dunque con la vita tutta intera. Respinto sullo sfondo il riferimento alla proprietà, si creava la condizione propizia all'incontro con la sovranità. Certo tra "sovrani" sono sempre possibili tensioni o conflitti. Ma, proprio per evitare che la vita divenga un campo di battaglia, vengono definiti confini che potere politico e medico non possono varcare, escludendo che lo Stato abbia giurisdizione sulla vita, possa considerare il corpo come un luogo pubblico, che è cosa diversa da limiti coerenti con la natura dell'autodeterminazione.

Ma le controversie rimangono.

L'iconografia tradizionale e gli antichi scritti sono fitti di descrizioni nelle quali figure diverse si contendono corpo e vita di una persona. La virtù e il diavolo, il sacerdote e il principe, il medico e il soldato, le donne tentatrici e i mercanti avidi sono tutti lì intorno ad una spoglia, privata di libertà e autonomia. Un grumo di quelle rappresentazioni è ancora presente.

Il pane e le bottiglie d'acqua sul sagrato d'una chiesa

o davanti ad una clinica, le scritte che rivendicano la proprietà d'un corpo e d'una vita, la presentazione del diritto come un'arma che uccide ripropongono con deliberata violenza la negazione dell'autodeterminazione. E il Presidente del consiglio manda una lettera alle suore che avevano ospitato Eluana Englaro, addolorato «per non aver potuto evitare la sua morte». Non è il rammarico di un Re Taumaturgo al quale è stato impedito di imporre le sue mani per una guarigione altrimenti impossibile. È la rivendicazione di un potere sulla vita, di cui il politico vuole tornare a essere l'unico depositario.

Intorno a noi è tutto un cercar di chiudere i varchi aperti perché l'autodeterminazione potesse essere esercitata. In un'ansia di rivincita, l'alleanza tra libertà e tecnologie viene rovesciata. Le tecniche contraccettive avevano reso possibile una sessualità liberata e una maternità consapevole. Ma le tecnologie della riproduzione o la pillola Ru 486 diventano l'occasione per riprendere il controllo del corpo delle donne. Le tecnologie della sopravvivenza vengono trasformate nell'obbligo di sopravvivere attraverso manipolazioni sconosciute alle leggi di altri Paesi.

Si dovrà rinunciare ai loro benefici per il timore di divenirne, poi, prigionieri? Via via che si entra nel mondo nuovo della scienza e della tecnologia l'autodeterminazione guadagna nuovi spazi e, proprio per questo, richiede un ambiente pienamente laicizzato, dove tutte le opportunità possano essere valutate senza pregiudizi. Ma scienza e tecnologia avviano anche processi di riduzione drammatica della libertà di scelta che possono essere contrastati solo esaltando al massimo le potenzialità dell'autodeterminazione. Segnalo quella che chiamerei la consegna della persona alla società dell'algoritmo. Scopriamo sempre più spesso un mondo governato dall'algoritmo, quello di Google o quello al quale la finanza aveva affidato le scelte di investimento. E scorgiamo pure una costruzione dell'identità sempre più sottratta alla consapevolezza degli interessati, affidata invece a processi variamente automatici.

Tornando alle parole iniziali, e senza la pretesa di chiudere un cerchio, la laicità si rivela un presidio contro la pretesa di qualsiasi potere di impadronirsi della vita, fino alla sua totale spersonalizzazione. Non dirò che la laicità sia il più umano dei principi, ma pure ad esso è affidata la nostra problematica umanità.

Dal sito www.nogod.it e da www.ilgiornale.it/
4 Maggio 2010 dc

Burqa proibito a Novara

di Enza Cusmai

Per la prima volta applicata l'ordinanza che impedisce alle donne di essere velate integralmente. Fermata dai carabinieri la donna ha rifiutato di alzare il velo in loro presenza: multa da 500 euro



Dopo cinque ore di attento studio, il commissario Leonardo Borghesani ha firmato la notifica della sanzione amministrativa. Arriverà a stretto giro di posta al domicilio della signora musulmana che venerdì mattina passeggiava accanto al marito lungo una strada di Novara, completamente coperta da un velo blu. Un burqa, per intenderci. La signora dovrà pagare un bel 500 euro perché, si legge nel verbale, «portava abbigliamento che rendeva difficoltosa la sua immediata riconoscibilità suscitando disorientamento, situazione di insicurezza e disagio con chiaro potenziale pregiudizio della tranquilla e pacifica convivenza».

A Novara, dunque, non si può più camminare per strada con il velo calato sul viso. Prima città italiana dove si è applicata un'ordinanza del sindaco (la 36 del 29 gennaio scorso) che impedisce alle donne musulmane di gironzolare coperte come dei fantasmi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Che in pratica vuol dire un po' dappertutto, parchi, supermercati, scuole, ospedali.

Nel caso concreto, per esempio, la donna coperta si aggirava nelle vicinanze di un ufficio postale più volte preso di mira da rapinatori. Non a caso, stazionavano i carabinieri davanti all'entrata, intenti a controllare i casi sospetti. E cosa c'è di più sospetto di una sagoma scura che nasconde la faccia oltre che tutto il corpo di una persona? Così i militari hanno fermato la coppia nel tentativo di identificarli. Il marito, regolare immigrato, non ha fatto questioni. Sua moglie sì. Senza la presenza di una donna si è rifiutata di alzare il velo e rivelare la sua identità. Per motivi religiosi. Dopo un momento di perplessità, i

carabinieri hanno imboccato la strada di una conciliazione amichevole. E molto paziente. È stata chiamata sul posto una vigilessa che è riuscita a guardare in faccia la donna e a riconoscerla con l'aiuto della carta d'identità.

Ma l'avvenuta identificazione non ha evitato alla musulmana una bella sanzione amministrativa consentita perché il sindaco leghista, Massimo Giordano, ha emanato un provvedimento esecutivo ancora fresco di stampa. «L'applicazione di questa ordinanza è l'unico modo a nostra disposizione per ovviare a comportamenti che rendono ancora più complesso il già difficile percorso d'integrazione» spiega Giordano. «Con questa sanzione - aggiunge - si passa dal provvedimento assunto a gennaio con finalità di dissuasione, all'applicazione concreta dell'ordinanza. C'è ancora qualcuno che non vuole capire che la nostra comunità novarese non accetta e non vuole che si vada in giro in burqa. Indossare un abito che non consente il riconoscimento personale può essere tollerato tra le mura di casa, non nei luoghi pubblici. Insomma a Novara non si può pensare di far quello che si vuole, è necessario rispettare le nostre regole», dice senza giri di parole il sindaco che si trova ad governare il primo comune italiano in cui è stata sferrata una vera e propria guerra ai veli integrali.

Una legge nazionale sul burqa e il niqab, infatti, ancora non è stata emanata. In commissione parlamentare c'è un gran dibattito ma non è stato ancora approvato alcun testo condiviso. Così come in Europa, dove però si moltiplicano le iniziative contro ogni forma di integralismo islamico. In Belgio, per esempio, i deputati hanno approvato la proposta per il divieto assoluto di burqa islamico e niqab nei luoghi pubblici. Anche in Francia l'esecutivo intende presentare un progetto di legge analogo. A Bruxelles, invece, una vice-presidente del Parlamento europeo, capogruppo dei liberali tedeschi del Fdp, ha ieri lanciato un appello per impedire l'utilizzo del velo islamico integrale in tutta l'Unione.

«Mi piacerebbe che la Germania e tutta l'Europa vietassero il velo islamico in tutte le sue forme» ha dichiarato Silvana Koch-Mehrin. «Il burqa rappresenta un attacco ai diritti delle donne, è una prigione ambulante». Parole condivise dal consigliere regionale lombardo della Lega Nord, Davide Boni, che sollecita «un giro di vite» anche in Italia. «Troppo spesso le donne musulmane sono costrette ad indossare burqa e niqab contro la propria volontà - spiega il leghista - con una conseguente

gravissima limitazione e violazione dei diritti umani».

Il criterio giusto, maledizione, non deve essere la "riconoscibilità", di cui a me come cittadino può interessare fino ad un certo punto, ma l'ingiustizia intrinseca in tutte le forme di veli, islamici e non: la copertura del volto e dei capelli è uno strumento di oppressione della donna, innanzitutto, una forma di oppressione religiosa e una forma orrenda di maschilismo.

Punto.

È tutto qui!

E il velo ancora oggi resiste come abitudine delle cattoliche che vanno in chiesa come retaggio secolare. Perché credete che solo le donne dovevano coprirsi i capelli e non gli uomini, che per secoli li hanno portati lunghi? Perché nelle donne rappresenta il fascino, la sessualità, la "lussuria", la "lascivia"...

Jàdawin di Atheia

E dopo tante belle e dotte parole, qualcosa di estremamente chiaro e deciso, anche se chiaramente "utopico": alcuni estratti dalla mia "Costituzione" pubblicata sul mio sito www.jadawin.info alla pagina

"Una nuova società, una nuova costituzione"

Sicuramente in questo testo ci sono delle ingenuità, degli errori e delle contraddizioni, di cui in parte mi sono accorto nella correzione del 4 Giugno 2010 dc. Sarei grato al lettore se volesse segnalarmele altre.....

Jàdawin di Athea

Articolo 6

La Repubblica Federale Italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Lo Stato combatte il fanatismo e la speculazione riguardo a tutte le tecnologie, comprese quelle informatiche, ma al contempo considera, soprattutto queste ultime, come un'eccezionale opportunità per perseguire gli scopi di cui agli articoli 2, 3 e 28. Combatte i ciechi interessi capitalistici delle grandi corporazioni internazionali e favorisce lo sviluppo di software libero, condiviso

e partecipato, promuovendone lo sviluppo in ogni sua forma.

Articolo 8

Lo Stato è indipendente da qualsiasi religione, chiesa, setta o credenza ed è a loro superiore in ogni ordine e grado. Lo Stato non riconosce alcun patto od intesa pre-esistente ed ingloba nel suo territorio l'ex- Stato Vaticano, e nel suo patrimonio tutti i beni di questo, anche internazionali, senza indennizzo alcuno.

Articolo 9

La Repubblica Federale Italiana è uno Stato ufficialmente a-religioso e fortemente laico: tutte le concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche sono ammesse con pari diritti e doveri purché non contrastino con la legge e la Costituzione. Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale può, all'occorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro. Le organizzazioni anzidette non hanno diritto ad interferire, in alcun modo, con la vita, le istituzioni e le organizzazioni della Repubblica in modo che prevalga esclusivamente il loro punto di vista. Specificatamente non sono ammesse la presenza, l'organizzazione di culto e la propaganda di tali organizzazioni nell'amministrazione pubblica e dello Stato, nelle imprese di ogni tipo, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'apparato della sicurezza e nella sanità. Ogni eventuale deroga è stabilita a livello locale e approvata dalle autorità centrali.

Per il suo carattere a-religioso ed aconfessionale profondamente laico la Repubblica non riconosce valore al concetto di "santità" o "beatitudine" e quindi vieta per legge l'utilizzo di nomi di santi o beati o concetti religiosi sia per indicare località, strade o luoghi sia per denominare qualsiasi struttura, ente od organizzazione pubblica o privata. Procedo quindi, per quanto possibile e seguendo comunque norme di buon senso, a sostituire tali denominazioni con altre più consone.

Lo stesso concetto è esteso all'esposizione di simboli, ritratti, immagini, raffigurazioni e simili in e sopra qualunque edificio od ambiente che non sia abitazione privata, con l'eccezione ovvia delle strutture di rilevante interesse culturale ed artistico.

(Nota dell'autore: mentre per *Piazza del Duomo* o *Piazza Duomo*, in qualsiasi località, la denominazione potrebbe anche restare, non ha

nessuna giustificazione quella di *Piazza dei Santi Apostoli*. Similmente la “Madonnina” in cima al Duomo di Milano resterebbe al suo posto).

Per lo stesso motivo lo Stato adotta un calendario laico senza alcun riferimento a santi, beati o concetti religiosi ma, eventualmente, con riferimento a persone e gruppi distinti nel progresso civico, sociale, scientifico, culturale ed ambientale della collettività. Tale concetto è esteso ad ogni aspetto della comunicazione pubblica ufficiale ed alle imprese ed alle strutture di ogni natura.

Similmente le festività religiose sono sostituite con altrettante, ed in maggior numero, festività civili.

Per quanto precede la numerazione e la datazione queste dovrebbero essere cambiate ma, per ragioni pratiche, diviene obbligatorio per legge, quando necessario, sostituire l'espressione AC o A.C., *avanti Cristo*, con la stessa espressione in caratteri minuscoli *ac* avente l'esplicazione, eventualmente per esteso, di *ante (data) convenzionale*, e di sostituire l'espressione DC o D.C., *dopo Cristo*, con la stessa espressione in caratteri minuscoli *dc* avente l'esplicazione, eventualmente per esteso, di *data convenzionale*. Tutte le riedizioni di qualunque forma mediatica pre-esistente devono essere obbligatoriamente aggiornate in tal senso. Con lo stesso criterio sono punite le violazioni a questa norma anche se espresse solo verbalmente da esponenti pubblici, insegnanti e docenti nell'esercizio delle proprie funzioni, che tali espressioni compaiano o no su mezzi mediatici, a seguito denuncia di qualsiasi cittadino o di funzionario pubblico. L'indagine per accertare la veridicità di tale denuncia sarà svolta dalla Sicurezza Nazionale e dal Dipartimento Giudiziario come di seguito specificato in questo documento.

Ogni partecipazione fisica e/o sostegno economico e finanziario a processioni, sagre, fiere e manifestazioni a carattere confessionale da parte di strutture pubbliche, o loro esponenti nella loro veste ufficiale, è vietato per legge.

Su tutti i mezzi mediatici non esplicitamente confessionali è vietata qualsiasi forma di superstizione religiosa, soprattutto astrologia, cartomanzia, e simili.

Con particolare riferimento a giochi, quiz e trasmissioni mediatiche, come radio e televisione ed Internet, argomenti confessionali possono essere trattati col dovuto distacco critico ed in modo assolutamente imparziale. Lo stesso dicasi per i divulgatori e le guide artistiche, che devono

conformarsi a quanto sopra esposto.

Ogni attività basata su quanto sopra esposto è vietata per legge, ad eccezione che nel proprio nucleo o famiglia per motivi di gioco, e comunque esclusivamente a titolo gratuito.

Le violazioni a questo articolo della presente costituzioni saranno punite a norma del Codice Sociale.

Articolo 14

La repubblica disconosce la discendenza patrilineare e il sistema patriarcale, ed è ugualmente contraria a una discendenza matrilineare e a un sistema matriarcale. Di conseguenza la denominazione delle persone prevede i seguenti principi generali:

Il cognome di discendenza paterna è abolito e rimane evidente solo negli atti pubblici e nelle certificazioni e per quanto attiene la ricostruzione e l'identificazione genealogica

Ad ogni persona, alla nascita, sono assegnati uno o più nomi propri da parte di chi la riconosce come propria discendenza o, in mancanza, provvede al suo mantenimento. In caso di figli di incerta o sconosciuta origine lo Stato provvede all'assegnazione di uno o più nomi

Ogni persona, raggiunta la maggiore età di diciotto anni, può cambiare i propri nomi o aggiungerne di nuovi, rimanendo traccia storica dei progressi. La stessa possibilità è concessa ogni dieci anni.

Articolo 15

La repubblica non riconosce la famiglia, così come storicamente conosciuta, come unica forma concepibile di aggregazione tra gli individui e ammette, di conseguenza, forme diverse di aggregazione, con pari dignità. La repubblica individua, nella forma del *nucleo abitativo*, brevemente denominato *nucleo*, la struttura di base di aggregazione e fa obbligo al/ai/alle componente/i del nucleo la registrazione e l'aggiornamento dello stesso ad ogni sua variazione, sia nell'ubicazione sia nella composizione, entro sei mesi dal loro verificarsi. L'origine di ogni individuo, precedentemente stabilita dai concetti di paternità e maternità, è stabilita con il criterio di appartenenza comunitaria, riferita alla/alle persona/e componenti il nucleo che, volontariamente e di comune accordo, ne diano comunicazione. In mancanza di ciò lo Stato provvede obbligatoriamente a esami clinici e genetici per stabilire, per quanto possibile, l'origine di ogni individuo. In caso di esito negativo, o

nell'impossibilità di identificare i possibili progenitori, provvede a fornire un'identità all'individuo.

Per gli stessi motivi lo Stato combatte il nomadismo: alle popolazioni che storicamente hanno fatto del nomadismo il loro stile di vita, come genericamente zingari e rom, lo Stato offre finanziariamente ed istituzionalmente la possibilità di avere casa, lavoro e diritti al pari dei propri cittadini. Se tale possibilità è rifiutata o violata lo Stato espelle fisicamente d'autorità individui e gruppi accompagnandoli alla più vicina frontiera, schedando le persone coinvolte ed impedendo loro il rientro nel Paese se non garantito dalla effettiva e definitiva accettazione delle presenti condizioni.

Il nomadismo di transito della durata massima di un anno è ammesso.

Articolo 16

...

Per favorire l'uguaglianza tra i cittadini la Repubblica abolisce ufficialmente ogni forma colloquiale di reverenza come il *lei* o il *voi*, stabilendo di conseguenza il *tu* come forma ufficiale, conformando a questo principio tutti i propri organi ed atti, a partire dall'istruzione.

Per lo stesso principio è vietato per legge l'uso dei termini di onorevole, eccellenza, sua santità e simili e sull'uso, ancorché precedentemente non riconosciuto legalmente ma tollerato, di fatto, dei titoli nobiliari.

Non è vietato per legge ma è fortemente sfavorito e reso assolutamente non obbligatorio l'uso colloquiale di titoli professionali come Dottore, Ingegnere, Geometra, Ragioniere e simili.

Non per motivi religiosi o filosofici ma per motivi di eguaglianza sociale ed individuale e nel pieno rispetto del concetto di laicità assoluta e per la dignità della donna e dell'uomo, lo Stato vieta per legge in modo assoluto l'uso di copricapi e veli che nascondano, per motivi religiosi e/o superstiziosi, tutto o in parte il corpo dei cittadini e degli immigrati senza cittadinanza. A titolo esemplificativo si fa riferimento al velo ed al *burka* islamici ed al turbante indiano.

...

Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo di un'associazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali

per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di sua attività.

Articolo 17

...

Per lo Stato non esistono i reati di vilipendio, di offesa o di diffamazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, e con qualsiasi modalità, anche con modalità ed epiteti cosiddetti volgari, e lascia liberi individui e gruppi di confrontarsi reciprocamente nei soli limiti del rispetto delle leggi dello Stato e nel rispetto della sicurezza pubblica.

Articolo 20

...

Ogni cittadino oltre i diciotto anni è provvisto di un unico documento elettronico di identità valido cinque anni, sotto forma di tessera plastificata con microprocessore e fotografia aggiornata, che vale per tutte le funzioni inerenti l'intera appartenenza alla comunità, compresa l'abilitazione alla guida di veicoli terrestri, marini, sottomarini e aerei.

Lo stesso documento di cui sopra ha la funzione di denaro elettronico e sostituisce le pre-esistenti carte di credito. L'unità monetaria è denominata *credital* declinata solo al singolare, suddivisa in centesimi. La repubblica promuove il sempre maggiore uso del denaro elettronico per tutte le transazioni a scapito del denaro cartaceo, fino alla tendenziale eliminazione totale di quest'ultimo.

Articolo 21

...

(Giustizia)

La durata complessiva del procedimento non può superare, in alcun caso, i cinque anni e l'autorità sociale si impegna per legge a rispettare questo termine. I gradi di giudizio sono nel numero di tre: Primo Procedimento, Secondo Procedimento d'Appello, Procedimento Definitivo del Consiglio del Dipartimento Giudiziario. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo e devono tendere alla rieducazione effettiva del condannato e al suo reinserimento a pieno titolo nella comunità. Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell'ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.

Articolo 23

L'ordinamento giuridico italiano si conforma solo in parte alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti pre-esistenti sono profondamente rivisti nel linguaggio e nella logica ed accorpati razionalmente in nuove, poche, essenziali e concrete leggi la cui numerazione parte da 1.

I numerosi e pre-esistenti "codici di procedura" vengono, di conseguenza, accorpati, unificati e semplificati in un unico Codice Sociale suddiviso in Sezioni che, di norma, non fa distinzioni tra "penale", ovvero la detenzione, e "civile", ovvero la sanzione economica.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, la cui adesione è rivista se non congruente con le leggi della Repubblica Federale Italiana.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 25

...

Il matrimonio religioso, ideologico, filosofico o politico non è riconosciuto dalla legge ed ha carattere esclusivamente privato. Se contrasta con i diritti del nucleo è sanzionato dal Codice Sociale.

Articolo 32

Lo Stato è contrario, in linea di principio, alla vivisezione ed al maltrattamento degli animali. Gli atti contrari a questi principi sono sottoposti a sanzioni penali. Lo Stato è anche contrario, in linea di massima, allo sfruttamento ed all'uccisione degli animali per fini alimentari e favorisce e sostiene, per quanto possibile, chi ha scelto di alimentarsi in modo vegetariano o vegano.

Articolo 33

Per la Repubblica la clonazione umana non è un reato e consente che singoli individui, gratuitamente o entro un limite di spesa stabilito per legge, replichino se stessi per clonazione, con i soli limiti di cui all'articolo 10.

Per le stesse motivazioni lo Stato regola, con apposita legge, l'eutanasia.

La Repubblica vieta per legge l'accanimento

terapeutico e lo sanziona con pene detentive.

La Repubblica vieta per legge l'accanimento terapeutico e lo sanziona con pene detentive.

La Repubblica gestisce in proprio la campagna demografica per il contenimento della popolazione e la diffusione gratuita di tutti i metodi anticoncezionali.

Lo Stato regola, con apposita legge, l'istituto dell'aborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna.

Lo Stato garantisce, con apposita legge, l'uso delle tecniche di fecondazione assistita, omologa, eterologa o per clonazione.

Lo Stato, quando sia possibile, favorisce l'istituto dell'adozione in alternativa alla fecondazione assistita.

Lo Stato non ammette l'obiezione di coscienza da parte di chiunque e rende obbligatori, per il personale medico, paramedico e professionale, i trattamenti sopra esposti.

Articolo 34

L'arte, la cultura, l'istruzione e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, con i limiti sotto esposti. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali gratuite per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, ed i relativi diplomi ed attestati hanno valore pubblico. Comunità e istituzioni religiose e confessionali hanno lo stesso diritto, senza oneri per lo Stato, ma a puro titolo privato di arricchimento culturale e formazione personale: i relativi diplomi e attestati non hanno valore pubblicamente riconosciuto. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Rapporti economici

...

Articolo 37

Lo Stato non riconosce, per quanto sopra esposto, di conseguenza, la natura stessa della Borsa e delle sue attività, che sono vietate per legge, come tutte le forme di speculazione. Vengono di conseguenza vietate per legge le imprese finanziarie che abbiano il solo scopo della compra-vendita di quote di capitale delle società.

...